

TITOLO VII bis
LE COLLABORAZIONI ESTERNE CON
CONTRATTO di LAVORO AUTONOMO
(non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000)

Art. 88 – presupposti

1. *Salvo che per ciò che riguarda i componenti degli organismi di controllo interno, dei membri dell'organismo indipendente di valutazione, quanto più specificatamente rientrante nelle fattispecie di cui all'art.110 del D.Lgs 267/2000 e, più in generale, tutti i rapporti di carattere onorario, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste attraverso l'attività di programmazione di competenza del Consiglio Comunale, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. *Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

3. *Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.*

Art. 88 bis – modalità della selezione

1. *Per l'affidamento di incarichi di cui al presente titolo è indetta una selezione con specifici avvisi pubblici approvati dal responsabile del settore competente attraverso propria determinazione a contrarre.*

2. *L'avviso di selezione dovrà contenere:*

a.l'oggetto della prestazione riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;

b. la durata della stessa

c. il luogo di svolgimento della prestazione

d. il termine e le modalità di presentazione delle domande;

e. i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

f. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati

g. il compenso complessivo lordo previsto;

h. ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

3. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- altre forme di pubblicità che potranno essere stabilite dal Responsabile del settore competente.

4. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del settore competente. Per tale comparazione, il suddetto responsabile può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

5. Gli incarichi sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi;
- b) durata, luogo e termine della collaborazione;
- c) corrispettivo;
- e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente;

6. La competenza in ordine all'assunzione dell'atto di affidamento delle collaborazioni di cui al presente articolo fa capo al responsabile del settore competente.

7. Gli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.

Art. 88 ter- determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Il tetto massimo di spesa annua per gli incarichi di cui all'art.88 è fissato nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio Comunale.

art. 88 quater - casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva per il conferimento degli incarichi

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di candidature o per mancanza di candidature idonee;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità ai fini del conseguimento del risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal responsabile del settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) qualora comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità benché congrua a remunerare la prestazione resa, nel caso di collaborazioni meramente occasionali (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata

da un rapporto "intuitu personae", di per se tale da consentire il raggiungimento del fine.

Art. 88 quinquies esclusioni e rinvii

1. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente titolo:
 - a) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - b) la regolamentazione della procedura per l'affidamento di incarichi professionali inerenti alla progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici disciplinata dalla normativa specifica del settore;
 - c) la rappresentanza in giudizio;
 - d) le ipotesi di contratti di appalto ai sensi dell'art. 1655, Codice civile, che sono disciplinati dal D.lgs 163/2006 e comunque dalla normativa nazionale ed europea sugli appalti..
2. Le società "in house" interamente partecipate dal Comune sono tenute a osservare, per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, disposizioni conformi a quelle previste nel presente titolo. Le suddette società prima di emanare l'atto di avvio della selezione di cui all'art.88 ter, comma 2 trasmettono lo stesso al Segretario Comunale e comunque trasmettono copia di tutti gli atti e i contratti stipulati riguardanti conferimenti di incarichi di collaborazione entro 5 giorni dall'adozione.
3. Per le società "in house" partecipate, oltre che dal Comune di Castelfranco in Miscano, almeno da un altro comune, si applica la disciplina, stabilita dal coordinamento dei soci o da altro organo preposto al controllo analogo sulla società, che dovrà curare anche le modalità per effettuare il controllo sull'applicazione della disciplina stessa. Il Comune si renderà protagonista di tutte le iniziative di pressione necessarie alla revisione della disciplina approntata dal coordinamento dei soci nel caso in cui la stessa non appaia conforme alle prescrizioni legislative in materia";